



FIAIP[®]

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

5

PROPOSTE

PER I

**COLLABORATORI
DELLE SOCIETÀ DI
MEDIAZIONE
CREDITIZIA**



Premessa

L'istituzione della legge 141/2010 ha cambiato radicalmente lo status dei mediatori del credito, da professionisti/imprenditori di se stessi a collaboratori delle società di mediazione creditizia.

L'adattarsi alla nuova condizione di "collaboratori" non è stato semplice, ma indubbiamente tra le tante cose da migliorare nella 141/2010, questa legge ha avuto il pregio di professionalizzare al massimo la categoria.

In attesa di una revisione complessiva di una legge che dopo dodici anni ha bisogno di essere più aderente alle attuali dinamiche di mercato, Fiaip vuole avanzare alle forze politiche cinque proposte volte ad offrire maggiori opportunità di lavoro per i collaboratori del mediatore creditizio e allo stesso tempo ampliare l'offerta dei prodotti a favore dei clienti consumatori.

Riteniamo poi fondamentale riformare l'aspetto previdenziale della categoria che, assoggettata ad Enasarco, nutre forti dubbi sul piano di sostenibilità dell'ente.

I collaboratori delle società di mediazione creditizia, come tutti i professionisti della mediazione, hanno la necessità di evolversi di pari passo con il mercato, Fiaip pone quindi all'attenzione della politica questi cinque punti, che sono solo l'inizio di un percorso che dovrà vedere il collaboratore sempre più al centro del mercato del credito e dell'immobiliare.

5 Proposte per i Collaboratori delle società di Mediazione Creditizia

1. Introduzione dell'apprendistato professionalizzante.
2. Possibilità di ricongiungere i versamenti Enasarco ai versamenti Inps
3. Introduzione della possibilità di collocare tutti i prodotti assicurativi e non solo quelli collegati al momento dell'erogazione del credito
4. Introduzione della possibilità di prestare servizi di pagamento
5. Misure di contrasto all'abusivismo

1. Introduzione dell'apprendistato professionalizzante.

I requisiti di professionalità richiesti dalla normativa, le attività formative e gli aggiornamenti successivi, i processi di accreditamento con gli Istituti bancari a cui si aggiungono i costi iniziali, determinano una barriera all'ingresso nel nostro settore per quanto riguarda i giovani. A tale riguardo sarebbe opportuno applicare questa forma giuslavoristica, per consentire alle aziende di investire sui giovani, eventualmente affiancando all'apprendista un tutor già iscritto OAM da almeno cinque anni.

2. Possibilità di ricongiungere i versamenti Enasarco ai versamenti Inps

L'evoluzione tecnologica e i continui mutamenti delle necessità dei clienti hanno provocato e ancor di più provocheranno in futuro, adeguamenti e mutamenti nello status degli agenti di commercio e in tutte le professioni attratte da Enasarco.

I collaboratori delle società di mediazione creditizia, prima dell'entrata in vigore della legge 141/2010, non versavano i loro contributi all'Enasarco.

L'impossibilità di riconciliare i versamenti previdenziali di Enasarco con altri enti crea un grave pregiudizio su quei collaboratori che dopo anni e anni di versamenti previdenziali presso l'Inps si sono ritrovati in età matura a dovere corrispondere i versamenti previdenziali ad Enasarco.

3. Introduzione della possibilità di collocare tutti i prodotti assicurativi e non solo quelli collegati al momento dell'erogazione del credito

Con l'obiettivo di fornire un miglior servizio al cliente non solo nel momento dell'erogazione del credito ma anche successivamente o in altro contesto si ritiene opportuno estendere la possibilità di collocare tutti i prodotti assicurativi, anche alla luce del fatto che i collaboratori delle società di mediazione del credito sono iscritti IVASS a tutti gli effetti e svolgono gli aggiornamenti formativi previsti.

Questo risolverebbe anche l'attuale asimmetria normativa rispetto ad altre figure professionali.

4. Introduzione della possibilità di prestare servizi di pagamento

L'attuale normativa consente agli agenti in attività finanziaria la prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.

Tale attività oggi è preclusa alla mediazione creditizia. Si ritiene quindi opportuno, anche alla luce dell'evoluzione del mercato in direzione del cashless, di estendere anche alla società di mediazione creditizia la possibilità di prestare servizi di pagamento.

5. Misure di contrasto all'abusivismo

Stante la presenza sul mercato di mediatori abusivi non iscritti all'OAM e tenuto presente della difficoltà per le autorità vigilanti circa l'individuazione di tali pratiche, si ritiene opportuno responsabilizzare le parti in causa, attraverso l'introduzione della seguente misura: dichiarazione nell'atto di mutuo degli estremi della fattura della Società di Mediazione Creditizia relativa al compenso di mediazione (inserito nel TAEG) e, in caso contrario, specifica dichiarazione dei presenti all'atto (Banca e mutuatario) e sotto la propria responsabilità che non ci si è avvalsi di mediatori del credito.



Segreteria di Presidenza Nazionale
Via Sardegna, 50 – Roma
Tel. 06.45.23.18.28 – Fax 06.45.23.18.20
Email: presedenzanazionale@fiaipmail.it